

IL RETTORE

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29

ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni;

 VISTO
 il D.R. n. 3589/2014 del 31 dicembre 2014;

 VISTO
 il D.R. n. 2938/2018 del 29 novembre 2018;

 VISTO
 il D.R. n. 2814/2019 del 26 settembre 2019;

 VISTO
 il D.R. n. 3463/2019 del 12 novembre 2019;

 VISTO
 il D.R. n. 3974/2019 dell'11 dicembre 2019;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 2/20 del 16

gennaio 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento della Commissione di Tutorato d'Ateneo, integrando la composizione della citata Commissione, prevista dall'art. 3, comma 1, del suddetto Regolamento, con due Rappresentanti degli studenti

designati dal Senato Accademico;

CONSIDERATO quanto sopra esposto, l'art. 3, comma 1, del

Regolamento de quo viene così modificato: "La Commissione di Tutorato d'Ateneo è composta da: il Rettore o suo Delegato (con funzione di Presidente); i delegati dei Presidi di Facoltà al Tutorato; due Rappresentanti degli studenti designati dal Senato Accademico: il Direttore dell'Area Offerta formativa e

diritto allo studio e il segretario verbalizzante"

DECRETA

l'emanazione del Regolamento della Commissione di Tutorato d'Ateneo, approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 2/20 del 16 gennaio 2020.

Il Regolamento, allegato quale parte integrante del presente decreto, entra in vigore cinque giorni dopo la data di emanazione ed è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo all'emanazione.

Il presente provvedimento caduca ogni altro atto o provvedimento con esso incompatibile ed è acquisito alla raccolta nell'apposito registro.

F.to IL RETTORE

DR N 416 del 03/02/2020 Prot. N. 0009232



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI TUTORATO D'ATENEO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ART. 1 - Àmbito di applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Commissione di Tutorato d' Ateneo.

ART. 2 - Competenze e funzioni

- 1. Alla Commissione di Tutorato d' Ateneo sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) Tutorato in itinere, rivolto agli studenti e alle studentesse di Sapienza.
 - promuovere iniziative di tutorato volte a favorire la riflessione e l'analisi sul fenomeno del ritardo negli studi e dell'abbandono;
 - identificare strumenti utili all'intercettazione precoce degli studenti in ritardo;
 - condividere buone prassi per prevenire e supportare le difficoltà nello studio;
 - proporre azioni finalizzate ad aumentare e migliorare i servizi di tutorato a favore degli studenti.
- b) Tutorato in ingresso, rivolto agli studenti e alle studentesse dei cinque anni delle scuole superiori.

Declinare le azioni del punto a), impegnandosi a coinvolgere il maggior numero di istituzioni scolastiche, enti locali, organizzazioni imprenditoriali e forze sociali includendo quelle meno avvantaggiate sul territorio.

Incoraggiare e favorire la fruizione, anche da parte degli studenti delle Scuole, dei servizi di tutorato offerti dalla Sapienza ai suoi studenti, con particolare riferimento a quelli in modalità telematiche

2. In relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dallo Statuto, la Commissione di Tutorato d'Ateneo opera in stretta sinergia con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Team Qualità, la Commissione Orientamento di Ateneo, la Commissione Placement di Ateneo, l'Area Offerta formativa e diritto allo studio.

ART. 3 - Composizione e durata

- La Commissione di Tutorato d'Ateneo è composta da: il Rettore o suo Delegato (con funzione di Presidente); i delegati dei Presidi di Facoltà al Tutorato; due Rappresentanti degli studenti designati dal Senato Accademico; il Direttore dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio e il segretario verbalizzante.
- 2. Le eventuali dimissioni di un componente o la sua decadenza, a seguito del venir meno dello *status* che ne aveva determinato la designazione, devono essere comunicate tempestivamente dal Preside della Facoltà al Rettore e, per conoscenza, al Presidente della Commissione, con contestuale indicazione del nominativo del sostituto.



- 3. Il Preside di ciascuna Facoltà designa altresì un delegato supplente che interverrà alle sedute della Commissione in caso di impedimento del componente effettivo.
- 4. I componenti della Commissione di Tutorato d' Ateneo sono nominati con decreto rettorale e restano in carica, di norma, per un triennio fatta salva disposizione difforme contenuta nel decreto di nomina.
- 5. Nell'ambito della Commissione di Tutorato d'Ateneo possono essere istituiti gruppi di lavoro su argomenti specifici a fini di istruttoria e ricognizione.

ART. 4 - Modalità di funzionamento

- 1. La Commissione di Tutorato d' Ateneo, convocata dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, si riunisce in via ordinaria almeno 3 volte l'anno e in via straordinaria, per ragioni di necessità ed urgenza, se il Presidente lo ritiene opportuno o ne facciano richiesta tre dei membri, oppure il Rettore e/o il Senato Accademico.
- 2. La convocazione, contenente l'indicazione dei punti posti all'ordine del giorno, è trasmessa per posta elettronica ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di convocazione di urgenza.
- 3. Le riunioni sono valide se il numero dei partecipanti è superiore alla metà della differenza fra il numero degli aventi diritto e il numero degli assenti giustificati. In caso di assenza, o impedimento temporaneo, del Presidente presiede il decano dei membri.
- 4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5. Per ogni seduta è redatto un verbale riassuntivo inviato a tutti i componenti; il verbale è approvato, di regola, nella seduta immediatamente successiva.
- 6. La Commissione, nello svolgimento delle riunioni, viene assistita, ai fini dell'ausilio necessario alla stesura del relativo verbale, dall'Area Offerta formativa e diritto allo studio. La medesima Area coadiuverà la Commissione per quanto riguarda l'attività istruttoria.

ART. 5 - Accesso alle informazioni

1. Nello svolgimento dei compiti attribuiti, la Commissione può richiedere ai responsabili delle varie strutture didattiche ulteriori dati e informazioni ritenuti necessari allo svolgimento delle attività di competenza.